

Il commercialista telematico

PERDITA DI EFFICACIA DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

a cura Roberto Pasquini

Sequestro conservativo

Una volta autorizzato dal giudice tributario, ex articolo 22 del D. Lgs. 472/97, il sequestro conservativo (1) deve essere eseguito secondo la disciplina fissata dall'ordinamento.

Ottenuto il titolo per la tutela privilegiata del credito erariale è onere dell'Amministrazione dare attuazione a tale titolo nei limiti fissati dall'ordinamento. Una volta ottenuta la sentenza da parte della Commissione, si pone il problema della efficacia temporale della sentenza che concede l'adozione della misura cautelare del sequestro conservativo. In questa ottica **il provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo non ha una efficacia illimitata nel tempo: deve essere eseguito nei termini e nei modi previsti pena l'inefficacia**. Così l'art. 675 del codice di procedura civile stabilisce che il provvedimento di autorizzazione del sequestro deve essere eseguito **a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia** (2).

Anche nel processo tributario è applicabile in tema di sequestro, l'art. 675 c.p.c. che prevede un termine d'efficacia del provvedimento del giudice stabilito in trenta giorni dalla pronuncia. Tale articolo si ritiene applicabile in virtù del richiamo fatto dall'art. 1, comma 2, D.lg. n. 546/1992, nell'assenza di una norma ad hoc che disciplini la problematica in questione. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione "il termine di trenta giorni per l'esecuzione del sequestro, previsto dall'art. 675 c.p.c., decorre dall'emissione del provvedimento con il quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata" (Cass. n. 710 del 12.03.1971), per cui **occorre verificare caso per caso l'eventuale l'inefficacia del provvedimento per decorrenza del termine**. Parimenti, va segnalata altra giurisprudenza del Giudice di legittimità (Cass. nn. 2672 del 19.04.1989 e 3679 del 14.04.1999), che prevede l'inizio del sequestro nel termine previsto dall'art. 675 c.p.c. e non la sua conclusione entro i trenta giorni (3). In sostanza è sufficiente, ad. es. nel sequestro dei beni mobili, che sia stato richiesto l'intervento dell'ufficiale giudiziario nei trenta giorni dal deposito della sentenza della CT, anche se, materialmente, l'accesso o gli ulteriori accessi avvengano in un periodo seguente a quello perentorio previsto dalla norma.

Il sequestro va operato per il tramite dell'ufficiale giudiziario, al quale è necessario rivolgersi entro il termine individuato dall'art. 675 c.p.c. producendo la copia autentica della sentenza della Commissione Tributaria (n.b. le spese vive di procedura sono a carico dell'ufficio istante). L'ufficiale giudiziario notifica il provvedimento all'interessato, procedendo ai sensi degli artt. 678 e 679 c.p.c., mediante la redazione di un apposito verbale. Tali beni, posti sotto sequestro, sono affidati ad un custode, generalmente individuato con il debitore medesimo.

Il commercialista telematico

Nel caso di sequestro dell'azienda, il custode potrà essere autorizzato dal giudice alla gestione provvisoria ex artt. 670 n. 1 e 676 c.p.c. (un esempio è rinvenibile in C.T.P. Ancona, sez. III, sent. n. 476 del 28 settembre 2000).

Il sequestro può anche riguardare depositi bancari e postali, nonché quote di partecipazione ed in tal caso sarà necessario procedere alla notifica del provvedimento anche ai soggetti interessati (cfr. C.T.P. Salerno, sez. XV, sent. n. 34 del 23 giugno 1999).

Per i beni mobili registrati il provvedimento di sequestro è trascritto presso l'ufficio di iscrizione (ad es. il PRA per gli autoveicoli).

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue mediante trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (articolo 679 del cpc).

Pertanto, non solo sussiste alcun obbligo di far procedere la trascrizione dalla preventiva notifica del provvedimento di sequestro ma a detto adempimento può provvedere direttamente l'ente impositore trattandosi di attività che non necessita di patrocinio legale dell'avvocatura.

Con specifico riguardo a beni mobili la necessità di ricorrere al patrocinio dell'avvocatura sussiste esclusivamente con riguardo al sequestro conservativo presso terzi. Infatti, l'articolo 678 cpc stabilisce che il sequestro conservativo sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (es. sequestro delle somme detenute da Siae a favore di un artista dello spettacolo). In quest'ultimo caso il sequestrante deve con l'atto di sequestro invitare il terzo (es. siae) a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 cpc.

Pertanto, in relazione al sequestro conservativo da eseguirsi presso il debitore è necessario e sufficiente consegnare all'ufficiale giudiziario la sentenza di cui sopra munita di formula esecutiva affinché proceda alla ricerca dei beni ai sensi degli articoli 513 e seguenti cpc (detta attività al pari di quella relativa ai beni immobili non necessita del patrocinio legale) mentre quello da eseguirsi presso terzi, dovendosi procedere alla redazione di un atto giudiziale, è necessaria l'assistenza dell'avvocatura.

Spetta all'ufficio comunicare all'avvocatura quanti sono gli eventuali terzi e quali sono (generalità, denominazione o ragione sociale, residenza, sede legale o domicilio e ove possibile ogni elemento utile all'esatta e specifica identificazione dei crediti da sottoporre a sequestro, presso i quali eseguire l'autorizzata misura cautelare).

PERDITA DI EFFICACIA

Una particolare novità contenuta nel D.L. n. 185/2008, entrato in vigore il 29 novembre 2008, è la previsione che le misure cautelari adottate perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento della cartella di pagamento per gli importi iscritti a ruolo (4). Ciò in quanto, scaduto inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella, senza che sia intervenuto il pagamento di quanto richiesto l'agente della riscossione può procedere direttamente a espropriazione forzata. In tal caso il contribuente può chiedere la cancellazione della trascrizione ex articolo 679 cpc del sequestro conservativo sugli immobili alla Conservatoria senza l'assenso dell'ufficio.

Si ricorda che in base alla vigente normativa i provvedimenti cautelari perdono efficacia non solo per decadenza della pretesa erariale ma anche nei casi

Il commercialista telematico

previsti in modo specifico dal comma settimo dell'art. 22 del D.lg. 472/97; l'efficacia della misura cautelare segue le sorti del giudizio di merito che il fisco ha l'onere di provocare tramite l'emanazione dell'atto di contestazione o d'irrogazione della sanzione (si pensi alla data di pubblicazione della sentenza della C.T. Provinciale o Regionale che decide il merito della controversia in senso favorevole al contribuente): la sentenza costituisce titolo per la cancellazione della misura cautelare. In particolare, va sottolineato, nell'ottica di un necessario coordinamento tra l'attività diretta alle misure cautelari e l'attività di accertamento, che:

- la mancata notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione entro 120 giorni dall'adozione della misura cautelare (vd. ad esempio la data di iscrizione eseguita dalla conservatoria), basata sulla notifica del P.V. di constatazione, assurge non solo a mero indizio dell'inesistenza del periculum in mora ma anche a fattore di perdita di efficacia ipso iure del già adottato provvedimento cautelare;
- se nel corso del procedimento contenzioso dinanzi alla C.T. Provinciale o Regionale si verificano variazioni circa il quantum dovuto dal contribuente a titolo di imposte e sanzioni è consentito chiedere alla C.T. altresì la riduzione della somma per la quale è stata eseguita l'iscrizione ovvero la limitazione dell'iscrizione o del sequestro ad una parte soltanto dei beni ipotecati o sequestrati.

Il settimo comma dell'art. 22 Dlgs. 472/97 prevede diverse ipotesi di *"perdita di efficacia"* della misura cautelare disposta:

- a) per mancata notifica dell'atto di contestazione o dell'avviso di irrogazione delle sanzioni entro centoventi giorni dall'adozione della misura cautelare concessa;
- b) in seguito a sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda;
- c) *"parziale"*, in seguito a sentenza che dispone l'accoglimento parziale del ricorso o della domanda.

Il legislatore tributario ha stabilito che solo nell'ipotesi sub a) la cancellazione deve essere disposta dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale (o del Tribunale), su istanza di parte e sentito l'Ufficio richiedente. In tal caso si ritiene che le spese del procedimento cautelare saranno liquidate non tanto dal giudice del merito quanto dallo stesso Presidente che dispone la cancellazione su istanza di parte. Nell'ipotesi sub b) il legislatore si è limitato invece ad affermare che *"la sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca"*. In questo ultimo caso il contribuente può dunque direttamente chiedere la cancellazione dell'ipoteca alla Conservatoria senza che sia necessario un provvedimento del giudice tributario diretto a rimuovere la misura cautelare disposta e senza che sia richiesto l'assenso alla cancellazione da parte dell'Ufficio. *"Se l'accoglimento è parziale"*, ipotesi sub c), il giudice che ha deciso sul merito *"riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione, su istanza di parte"*. Infatti il settimo comma dell'art. 22 prevede espressamente che *"in caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione"*.

Il commercialista telematico

NOTE

(1) Come previsto dal primo comma dell'articolo 22, D.lg. n. 472/1997 si possono sottoporre a sequestro conservativo, "ai sensi dell'art. 671 c.p.c. i beni mobili o immobili del debitore, le somme o le cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne ammette il pignoramento", con espressa previsione dell'azienda (C.M. n. 180/E del 10 luglio 1998). L'azienda è da intendere nella nozione indicata dall'art. 2555 del codice civile, cioè sul complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 22

Ipoteca e sequestro conservativo (1)

1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido (2) e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.

4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca.

In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Note:

(1) Ai sensi dell'art. 27, comma 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, il presente articolo si applica anche alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti di cui al comma 1, in base ai processi verbali di constatazione.

(2) Le parole "soggetti obbligati in solido" sono state sostituite alle precedenti "soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1," dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(2) La Direzione regionale del Lazio con nota del 27 aprile 2004 ha segnalato la peculiarità del termine per l'esecuzione del sequestro conservativo che, ai sensi dell'art. 675 del codice di procedura civile, decorre dalla pronuncia del Collegio e non dalla pubblicazione della sentenza. Il *dies a quo* per l'esecuzione del sequestro non coincide con la data in cui la sentenza entra nella sfera di conoscibilità delle parti, da qui la necessità che sia l'ufficio ad attivarsi per conoscere il giorno dell'emissione della pronuncia senza attendere successive comunicazioni

Il commercialista telematico

della Commissione tributaria provinciale (in tal senso, *Enrico Scano, Le misure cautelari di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 (ipoteca e sequestro conservativo) in "il fisco" n. 22 del 4 giugno 2007, pag. 3246*)

La precedente sottoposizione a sequestro giudiziario di un immobile costituisce impedimento all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal detto provvedimento cautelare - con affidamento del bene ad un custode - e lo spossamento del detentore (nel caso coincidente con il custode) cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene. Tale ostacolo viene peraltro meno a seguito di declaratoria giudiziale (su istanza dell'interessato e da adottarsi con decreto) di perdita di efficacia del sequestro per non essere stato esso attuato nei 30 giorni dalla pronuncia ai sensi *dell'art. 675 c.p.c.*, atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con conseguente possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita. (Cass. civ. Sez. III, 02-03-2004, n. 4187).

La mancata esecuzione del sequestro giudiziario, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pronuncia del provvedimento che autorizza la misura cautelare in corso del giudizio di merito, comporta, ex artt. 669 novies e 675 c.p.c., la declaratoria della sua inefficacia da parte del giudice che lo ha reso. (Trib. Patti (Ord.), 03-11-2004).

L'inefficacia del provvedimento di sequestro deriva dall'inerzia della parte interessata come previsto dal primo comma dell'art. 669 novies c.p.c. e dall'ultimo comma dell'art. 675 c.p.c. per il che, attesa anche la natura generale della normativa sul rito cautelare in merito alle dichiarazioni di inefficacia, deve ritenersi che tale effetto possa dipendere anche dalla mancata esecuzione del sequestro nel termine di cui *all'art. 675 c.p.c.* (Trib. Reggio Calabria, 08-08-2003) Il profilo di inefficacia del sequestro, deducibile con le forme dell'art. 669 novies c.p.c., riguarda il solo caso della mancata esecuzione del sequestro, cui discende, ex *art. 675 c.p.c.*, un effetto riflesso sulla stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro; invece, allorchè il sequestro abbia avuto una esecuzione tempestiva e si discuta della inammissibilità di ulteriori atti esecutivi posti in essere dopo il termine di cui *all'art. 675 c.p.c.*, deve ritenersi che sia esclusa l'operatività della disciplina dettata dall'art. 669 novies c.p.c., dal momento che in questo caso non viene in considerazione l'inefficacia del provvedimento cautelare di autorizzazione del sequestro, bensì la carenza di potere della parte che ha ottenuto l'autorizzazione ad attuare sequestri al di fuori dell'ambito di efficacia cronologica del provvedimento cautelare. (Trib. Monza, 24-06-2002) Il termine di efficacia del provvedimento di sequestro giudiziario decorre dal momento del deposito in cancelleria e non da quello della comunicazione del deposito. (Trib. Roma, 23-01-1995) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale *dell'art. 675 c.p.c.*, nella parte in cui prevede che il termine per l'esecuzione del sequestro inizia a decorrere dal deposito del provvedimento e non invece dalla sua comunicazione, in riferimento agli *art. 3 e 24 cost.* (Trib. Milano, 06-10-1994)

(3) Per evitare l'inefficacia del sequestro, sancita *dall'art. 675 c.p.c.*, è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro trenta giorni e ciò anche se l'esito è infruttuoso, restando ferma la possibilità di compiere, anche dopo lo scadere del termine, successivi ed ulteriori atti di esecuzione fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida. (App. Napoli Sez. III, 17-02-2006) Per evitare la perdita di efficacia del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 675 c.p.c., è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di trenta giorni, e ciò anche se l'esito è infruttuoso, e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro. Ferma, dunque, la possibilità di compiere ulteriori atti di esecuzione anche dopo lo scadere del termine, il sequestro non può però essere convalidato, per mancanza dell'oggetto materiale della cautela, qualora al momento della chiusura della fase istruttoria del giudizio di convalida non risulti ancora sequestrato alcun bene. (Cass. civ. Sez. I, 29-11-1993, n. 11789) Ottenuto un provvedimento cautelare, il sequestrante - purché effettui il primo atto di esecuzione entro il termine di trenta giorni di cui *all'art. 675 c. p. c.* - può compiere in qualunque altro momento gli ulteriori atti esecutivi diretti alla tutela del proprio diritto, atteso che il sequestro non diviene inefficace per il semplice fatto della chiusura dell'istruttoria, mancando, al riguardo, una specifica norma che commini siffatta conseguenza. (Trib. Milano, 21-11-1991)

(4) Le misure cautelari adottate in caso di constatazione di maggiori tributi "perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli

Il commercialista telematico

importi iscritti a ruolo” (art. 27, comma 7, del D.L. n. 185/2008). La disposizione si giustifica in quanto l’agente della riscossione può agire direttamente per garantire la tutela del credito erariale con tutti gli strumenti previsti dalle norme vigenti in materia di riscossione. Va da sé che, laddove l’iscrizione a ruolo non sia effettuata per l’intero importo dovuto, la misura ablativa continua ad espletare la sua efficacia per la parte di debito d’imposta non ancora iscritta a ruolo.

(Saverio Capolupo Decreto anti-crisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito) - Le misure cautelari ex art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 in "il fisco" n. 6 del 9 febbraio 2009, pag. 1-821)

L’altra novità rilevante introdotta dal decreto è la specificazione che le misure cautelari concesse all’ufficio perdono di efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo. Ciò significa che, qualora venissero accordate dalla Commissione tributaria le misure cautelari, queste manterrebbero la propria efficacia fino al primo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella prevista dall’art. 25 del citato D.P.R. n. 602/1973 (60 giorni dalla notifica). Decorso, dunque, tale termine, anche se il trasgressore non pagasse la cartella, le misure cautelari perderebbero la loro efficacia, senza necessità di attivazione alcuna da parte del contribuente, limitatamente, però, all’entità degli importi iscritti a ruolo: per la differenza, quindi, le misure cautelari continuerebbero a sussistere. La logica del provvedimento sta nel fatto che, decorso il termine di pagamento della cartella (60 giorni dopo la notifica), l’agente della riscossione ha titolo per attivarsi immediatamente e procedere all’espropriazione forzata dei beni del debitore sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo ovvero adottare misure cautelari o conservative. *(Carlo Pessina e Corrado Bollo Decreto anticrisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185) - Le misure cautelari pro fisco in "il fisco" n. 3 del 19 gennaio 2009, pag. 1-335)*

Roberto Pasquini
24 Febbraio 2009

ALLEGATO

CONSERVATORIA
Istanza per la CANCELLAZIONE del sequestro conservativo

Il signor(Tizio)..... nato ilresidente in, , via, n. ;
PREMESSO

Che in dataè stata disposta dalla Commissione tributaria provinciale diex articolo 22 del dlgs 472/97 con sentenza n.DEPOSITATA ILil sequestro conservativo, fino alla concorrenza della somma di £., sul seguente bene immobile di proprietà dell’istante:;

che il sequestro è stato eseguito in data, come risulta dalla nota di trascrizione nei Registri Immobiliari di, che si deposita;

che la *predetta misura cautelare è inefficace in quanto eseguita dopo 30 giorni dal deposito della sentenza citata in violazione dell’articolo 675 del cpc*

si chiede

Che codesto ufficio voglia di conseguenza disporre la cancellazione della trascrizione

Firma